



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

1.
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio.....240/A.....IX Legislatura

Proposta di legge "Riduzione dei costi della politica "

(Approvata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 28 novembre 2012)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza Riduzione dei costi della politica

RELAZIONE

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, con l'art. 14 (*Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali*) venivano individuati ulteriori parametri ai quali le Regioni dovevano adeguare i rispettivi ordinamenti, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

La Regione Puglia ha adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'art. 14 del citato D.L. 138/2011 attraverso l'approvazione dell'art. 48 della Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 e l'approvazione, in prima lettura, della Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 2 ottobre 2012 di modifica statutaria.

Il D. L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", come modificato dal d.d.l. di conversione approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, con l'art. 1 rafforza il controllo di gestione finanziaria delle regioni da parte della Corte dei conti, di alcuni importanti atti regionali e ne disciplina le modalità di attuazione.

L'art. 2 del citato D.L. 174/2012, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, individua parametri per la riduzione dei costi della politica che le Regioni, con le modalità previste dal proprio ordinamento, devono recepire entro il 23 dicembre 2012, condizionando al loro recepimento l'erogazione, a decorrere dal 2013 ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie, di una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

In particolare, ad integrazione di quanto già deliberato in attuazione del D.L. 138/2011, occorre adeguare l'ordinamento della Regione Puglia ai parametri per la riduzione dei costi della politica previsti dal D.L. 174/2012 attraverso, in particolare:

- la previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale dando così applicazione alla disposizione di cui alla lett. d) dell'art. 14 del D.L. 138/2011;
- la definizione dell'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. A tal proposito la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza di Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella seduta congiunta del 30 ottobre 2012 hanno individuato un emolumento onnicomprensivo, comprensivo di indennità di carica e funzione (lordo) e



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

spese per l'esercizio del mandato per Presidenti Regione Consiglio €. 13.800,00 e per Consiglieri €. 11.100,00;

- la definizione di una nuova disciplina dell'assegno di fine mandato dei Consiglieri regionali;
- l'introduzione del divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
- la previsione, per i consiglieri, della gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;
- la definizione di modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza
- la definizione dell'importo dei contributi in favore di gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa secondo criteri omogenei ridotto della metà, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale. A tal proposito la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza di Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella seduta congiunta del 30 ottobre 2012 hanno individuato in €. 5.000,00 l'importo da erogare per Consigliere regionale a titolo di contributi per il finanziamento ai Gruppi consiliari;
- l'istituzione di, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone, altresì, la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati devono essere resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni;
- l'abolizione dei vitalizi;
- La previsione dell' esclusione, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, dell'erogazione del vitalizio di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Con la presente proposta di legge si intende dare attuazione alle disposizioni recate dal D. L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", come modificato dal d.d.l. di conversione approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, in particolare :



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

con l' Art. 1

si definisce l'ammontare e la decorrenza, dal 1 gennaio 2013, dell'emolumento onnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e funzione e spese per l'esercizio del mandato spettante al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, al Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, agli Assessori, al Presidente di Gruppo consiliare, al Presidente di Commissione, al Consigliere Segretario ed ai Consiglieri nel rispetto dei limiti massimi individuati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza di Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella seduta congiunta del 30 ottobre 2012. Il calcolo della indennità di funzione è stato effettuato sulla base di una diversa percentuale (45%, 25% e 20%) a seconda delle funzioni svolte.

L'articolo, inoltre, dispone il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, l'obbligo per il titolare di più cariche di optare per uno solo degli emolumenti o indennità; la gratuità della partecipazione alle Commissioni permanenti e speciali e d'inchiesta; tempi e modalità per l'individuazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, di criteri e modalità per valutare l'effettiva partecipazione dei Consiglieri ai lavori del Consiglio regionale e le eventuali sanzioni.

con l' Art. 2

si abolisce l'istituto dell'assegno di fine mandato a decorrere dal 1 gennaio 2013. Da tale data i Consiglieri regionali non sono più assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui all'art. 6 della l.r. 27 giugno 2003, n. 8 e s.m. e i..

L'articolo, inoltre, prevede, per i Consiglieri regionali in carica nella IX Legislatura o cessati dal mandato entro la IX Legislatura l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

con l' Art. 3

si abolisce l'istituto dell'assegno di fine mandato a decorrere dal 1 gennaio 2013. Da tale data i Consiglieri regionali non sono più assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui all'art. 6 della l.r. 27 giugno 2003, n. 8 e s.m. e i..

L'articolo, prevede, per i Consiglieri regionali in carica nella IX Legislatura o cessati dal mandato entro la IX Legislatura l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge e che l'importo dell' assegno vitalizio viene determinato, indipendentemente dalla data di decorrenza, sulla base dell'indennità mensile lorda così come stabilita dal comma 5 dell'art. 48 della l.r. 30 dicembre 2011, n. 38.

L'articolo, inoltre, prevede

- l'adozione da parte dell'Ufficio di Presidenza, su istanza dei Consiglieri beneficiari, di apposito provvedimento con cui viene definito l'ammontare delle competenze spettanti agli stessi e che tali hanno effetti obbligatori e giuridicamente vincolanti.
- per i Consiglieri regionali rieletti nella X Legislatura o in Legislature successive, l'impossibilità che tale nuovo esercizio del mandato produca ulteriori effetti giuridici ed economici rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
- la facoltà per i Consiglieri regionali di rinunciare al diritto all'assegno vitalizio qualora non sia ancora iniziata la relativa erogazione con conseguente diritto alla restituzione dei contributi versati al suddetto titolo nell'espletamento del mandato.
- l'esclusione dell'erogazione del vitalizio per i Consiglieri regionali condannati in via definitiva per delitti contro la Pubblica Amministrazione è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale.

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

- o la salvaguardia dei provvedimenti di corresponsione dei vitalizi in corso di erogazione ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

con l' Art. 4

si provvede a modificare ed integrare le disposizioni regionali in materia di la pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo recate dalla l.r. 10 dicembre 1982, n. 37 e dal reg. reg. 15 Novembre 1982, n. 1 al fine di renderle rispondenti ai parametri individuati dal D.L. 174/2012.

con l' Art. 5

si provvede alla sostituzione dell'art. 5 della l.r. 11 gennaio 1994, n. 3 in materia di contributi ai Gruppi consiliari recependo le indicazioni del D.L. 174/2012 e nel rispetto dei limiti massimi individuati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza di Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella seduta congiunta del 30 ottobre 2012.

L'articolo, inoltre, prevede l'istituzione e la disciplina, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi consiliari. A decorrere dall'1 gennaio 2013 i dati sono resi pubblici attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

**Proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza
Riduzione dei costi della politica****Art. 1 (Emolumenti dei Consiglieri regionali)****1. A partire dal 1 gennaio 2013**

- 1) ai Consiglieri regionali è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e funzione e spese per l'esercizio del mandato così definito:

	Indennità di carica al lordo	Indennità di funzione al lordo	Spese esercizio mandato	totale
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	€ 6.000,00	€ 2.700,00	€ 5.100,00	€ 13.800,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	€ 6.000,00	€ 1.500,00	€ 5.100,00	€ 12.600,00
Presidente di Gruppo consiliare, Presidente di Commissione, Consigliere Segretario	€ 6.000,00	€ 1.200,00	€ 5.100,00	€ 12.300,00
Consigliere regionale	€ 6.000,00	0	€ 5.100,00	€ 11.100,00

- 2) è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di Assessore o di Consigliere regionale;
- 3) il titolare di più cariche è tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
- 4) la partecipazione alle Commissioni permanenti e speciali e d'inchiesta è gratuita;
- 5) con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono individuati criteri e modalità per valutare l'effettiva partecipazione dei Consiglieri ai lavori del Consiglio regionale e le eventuali sanzioni.

Art. 2 (Abolizione dell' istituto dell'assegno di fine mandato per i Consiglieri regionali)**1. A decorrere dal 1 gennaio 2013:**

- a) è abolito l'istituto dell'assegno di fine mandato di cui alla l.r. 27 giugno 2003, n. 8 e s.m. e i.;
- b) i Consiglieri regionali non sono più assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui all'art. 6 della l.r. 27 giugno 2003, n. 8 e s.m. e i..

2. Per i Consiglieri regionali in carica nella IX Legislatura o cessati dal mandato entro la IX Legislatura si applicano le disposizioni in materia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo dell' assegno vitalizio viene determinato, indipendentemente dalla data di decorrenza, sulla base dell'indennità mensile lorda così come stabilita dal comma 5 dell'art. 48 della l.r. 30 dicembre 2011, n. 38.



Art. 3 (Abolizione dell' istituto del vitalizio per i Consiglieri regionali)

3. A decorrere dal 1 gennaio 2013;
 - a) è abolito l'istituto del vitalizio di cui alla l.r. 27 giugno 2003, n. 8 e s.m. e i.;
 - b) i Consiglieri regionali non sono più assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui all'art. 6 della l.r. 27 giugno 2003, n. 8 e s.m. e i..
4. Per i Consiglieri regionali in carica nella IX Legislatura o cessati dal mandato entro la IX Legislatura si applicano le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo dell' assegno vitalizio viene determinato, indipendentemente dalla data di decorrenza, sulla base dell'indennità mensile lorda così come stabilita dal comma 5 dell'art. 48 della l.r. 30 dicembre 2011, n. 38.
5. L'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge per la decorrenza dell'erogazione dell'assegno vitalizio, su istanza dei Consiglieri beneficiari, adotta apposito provvedimento con cui viene definito l'ammontare delle competenze spettanti agli stessi, determinate ai sensi del precedente comma 2 .
6. I provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3 hanno effetti obbligatori e giuridicamente vincolanti.
7. Per i Consiglieri regionali rieletti nella X Legislatura o in Legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
8. I Consiglieri regionali hanno la facoltà di rinunciare al diritto all'assegno vitalizio qualora non sia ancora iniziata la relativa erogazione. In caso di rinuncia, il Consigliere ha diritto alla restituzione dei contributi versati al suddetto titolo nell'espletamento del mandato.
9. L'erogazione del vitalizio per i Consiglieri regionali condannati in via definitiva per delitti contro la Pubblica Amministrazione è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale.
10. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 8/2003 sono soppresse le parole "qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato," .
11. Ai sensi del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 sono fatti salvi i provvedimenti di corresponsione dei vitalizi in corso di erogazione ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 (Disposizioni per la pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo. Modifiche e integrazioni alla l.r. 10 dicembre 1982, n. 37 ed al reg. reg. 15 Novembre 1982, n. 1)

1. Alla l.r. 10 dicembre 1982, n. 37 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni :
 - 1) al numero 1) del comma 1 dell'art. 2 dopo le parole "o sindaco di società" sono aggiunte le parole " ;la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie"
 - 2) al comma 2 dell'art. 8 dopo le parole " Bollettino Ufficiale" sono aggiunte le parole " e sul sito internet istituzionale"



2. Al regolamento regionale 15 novembre 1982, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- 1) al comma 1 dell'art. 1 dopo le parole "I Consiglieri" sono inserite le parole " e gli Assessori"
 - 2) al numero 1) del comma 1 dell'art. 2 dopo le parole "o sindaco di società" sono aggiunte le parole ";la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie"
 - 3) al comma 1 dell'art. 5 dopo le parole "alla cessazione dalla carica" sono inserite le parole "o alla fine della Legislatura" e dopo le parole "i Consiglieri" sono inserite le parole "e gli Assessori"
 - 4) al comma 2 dell'art. 7 le parole "applicabili nell'esercizio della potestà regolamentare" sono sostituite dalle parole " previste da apposito regolamento"
 - 5) al comma 2 dell'art. 8 dopo le parole " Bollettino Ufficiale della regione Puglia" sono aggiunte le parole " e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale"

Art. 5 (Disposizioni per i Gruppi consiliari e modifiche e integrazioni alla l.r. 11 gennaio 1994, n. 3 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari")

1. L'art. 5 della l.r. 3/1994 così come modificato e integrato dalla l. r. 1/2001, art. 2 e dalla l.r. 20/2005, art. 22 è sostituito dal seguente:
- " Art. 5 (Contributi)*
1. *A decorrere dal 1 gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale ,l'importo dei contributi in favore di Gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5.000,00 per anno per ciascun Consigliere iscritto al Gruppo.*
 2. *I contributi sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione così come specificate dal successivo art. 6.*
 3. *E' esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.*
 4. *L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi, assegna i contributi, in quote mensili, a decorrere dal giorno successivo alla data insediamento del Consiglio regionale.*
 5. *I Gruppi possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento.*
 6. *Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari trasmettono al Presidente del Consiglio regionale un rendiconto delle spese sostenute per categorie ed una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo stesso.*
 7. *Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.*
 8. *A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, il rendiconto di ciascun Gruppo è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della regione che a sua volta, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, lo trasmette alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.*
 9. *Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e sul sito istituzionale della regione."*

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

2. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito e disciplinato un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi consiliari.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2013 i dati sono resi pubblici attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.
4. E' abrogato il comma 2 dell'art. 56 della l.r. 3/1994

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIATrasmesso alla I CommissioneConsiliare il 29/11/2012